



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda ex art. 96 c.p.c., tempestività

La domanda formulata ex [art. 96 c.p.c.](#) per la prima volta in sede di comparsa conclusionale deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivamente formulata, potendo la stessa essere legittimamente proposta sino all'udienza di [precisazione delle conclusioni](#).

Tribunale di Milano, sentenza del 16.11.2020

...omissis...

Quanto alla domanda di condanna all'esecuzione di opere, formulata in via principale in sede di atto di citazione, che nello specifico concerne il compimento dei lavori di cui al punto n. 2 dell'Ordinanza n. 58 del 4 aprile 2017 del Comune di Limbiate, ossia la "realizzazione di una barriera chimica che impedisce il passaggio di umidità per capillarità" e condanna all'esecuzione dei conseguenti lavori necessari quali il ripristino e l'imbiancatura delle mura perimetrali, nonché la condanna all'esecuzione delle opere

di riparazione del lucernario VV di proprietà della convenuta e il compimento delle opere di cui al punto n. 1 della medesima Ordinanza comunale, ovvero le opere per il ripristino del sottogronda e per il ripristino e la bonifica del locale cameretta sita al piano terra per i danni da infiltrazione arrecati, deve ritenersi cessata la materia del contendere. Ed infatti, nel corso del presente giudizio, stante l'allegazione di fenomeni peggiorativi nell'immobile attoreo rispetto agli accertamenti tecnici espletati ante causam, sono stati disposti ulteriori accertamenti peritali compiuti dall'ing. Gi. Ge. all'esito dei quali sono state individuate, nel contraddittorio tra le parti, tutte le opere necessarie sia all'eliminazione delle cause dei fenomeni accertati (umidità da risalita, infiltrazioni, muffe etc.) sia le opere necessarie al totale ripristino dell'immobile attoreo sito al piano terra (v. relazione peritale definitiva, pp. 22 ss.).

In particolare l'ing. Ge., all'esito dell'accertamento dello stato dei luoghi, confermava che la causa delle lamentate infiltrazioni e muffe era da imputarsi a: "1) quanto alle muffe interessanti la base dei muri portanti (quelli sprovvisti di controparete interna, ovvero muro di spina centrale, muro portante dell'ingresso e muri portanti del sottoscala), a fenomeni di umidità di risalita; 2) quanto alle muffe interessanti i muri sottofinestra nonché le spallette/imbotte di finestre e portafinestre, all'insufficiente isolamento termico dei predetti elementi costruttivi (ridotto spessore del muro sottofinestra e presenza di ponti termici); 3) quanto alle muffe interessanti le altre pareti interne, gli angoli a plafond dei locali, a umidità da condensa la cui causa è ascrivibile all'eccesso di umidità prodotta all'interno dei locali. Trattasi quindi di un problema legato alla conduzione dell'appartamento ovvero all'eccesso di umidità prodotta dagli occupanti dell'appartamento non adeguatamente smaltita con la corretta ventilazione dei locali stessi; 4) quanto alle infiltrazioni a plafond della cameretta da letto, verosimilmente ad una penetrazione di acqua dovuta alla scarsa tenuta del lucernario VV della camera da letto destro al 1° piano di proprietà della convenuta che ha causato danni da bagnamento al sottogronda e nella cameretta al piano terra di proprietà di parte ricorrente così come accertato in fase di ATP (oggi tale problematica non è indagabile in quanto l'infiltrazione è stata ovviata)" (v. relazione peritale, p. 20 ss.).

Quanto alle opere necessarie sia all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e delle muffe sia volte a ripristinare l'immobile attoreo a seguito dei fenomeni infiltrativi imputabili alla scarsa tenuta del lucernario VV della convenuta, l'ing. *omissis* individuava le seguenti opere: *omissis*.

Orbene, tenuto conto che il consulente dell'Ufficio ha dato atto che tutti i lavori individuati nella perizia sono stati eseguiti e collaudati con esito positivo, come da verbale di fine lavori e di consegna delle opere del 25.10.2019, allegato alla predetta nota di deposito del c.t.u. del 3.6.2020, deve ritenersi dedotto nel giudizio quel mutamento della situazione sostanziale che determina, quale riflesso processuale, la cessazione della materia del contendere.

Invero, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).

In particolare, avuto riguardo alla fattispecie, le parti non hanno contestato la totale e completa esecuzione delle opere individuate dal c.t.u. che, come visto supra, attengono a tutti i profili oggetto dell'Ordinanza comunale del 4.4.2017 richiamata ai punti 1) e 2) da parte attrice nelle sue conclusioni di cui all'atto di citazione e attengono, altresì, al ripristino dell'immobile attoreo a seguito dei danni da infiltrazioni determinati dalla scarsa tenuta del lucernario VV, così potendosi ritenere del tutto soddisfatte le pretese risarcitorie in forma specifica vantate dagli attori in sede di atto di citazione.

Deve dunque ritenersi venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire

il giudizio in relazione, nella specie, alla sola domanda di condanna al compimento delle opere.

Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle domande di risarcimento del danno in forma specifica.

Quanto, invece, alle domande di risarcimento del danno per equivalente *omissis* Deve pertanto rilevarsi il difetto di titolarità del diritto di credito fatto valere dagli attori, stante la carenza di sostegno probatorio riconducibile alla sfera giuridica patrimoniale dei medesimi e la domanda come formulata deve essere rigettata.

Quanto alla domanda risarcitoria per danni psicofisici ed esistenziali patiti *omissis*.

Non meritano, invece, accoglimento le domande risarcitorie formulate da *omissis* a titolo di danno non patrimoniale per le seguenti ragioni.

Quanto al danno genericamente lamentato dal *omissis*, lo stesso ha versato in atti un singolo certificato medico (v. doc. 15, fasc. att.) ove si rinviene soltanto la sintomatologia soggettiva come riferita dall'attore medesimo ed un verbale di accesso al pronto soccorso (v. doc. 28, fasc. att.) per "verosimile crisi ipertensiva", entrambi da sé soli insufficienti a poter ritenere, anche solo presuntivamente, la sussistenza di un nesso eziologico tra le manifestazioni patologiche (crisi respiratorie in soggetto iperteso e crisi ipertensiva) e i fatti di causa anche in ragione del mancato assolvimento di un adeguato onere di allegazione.

Quanto al danno genericamente lamentato dalla *omissis*, la stessa ha versato in atti soltanto un certificato di medico psichiatra del CPS di Saronno (v. doc. 16, fasc. att.) nel quale emerge sostanzialmente la sola sintomatologia soggettiva della paziente, anche in tal caso insufficiente ai fini sia di un accertamento tecnico, sia di una valutazione giudiziale in termini di riconducibilità eziologica dello "stato misto ansioso-depressivo reattivo a varie problematiche" ai fatti di causa anche in ragione della scarsa allegazione in punto di lesione del diritto alla salute.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha formulato ulteriori domande risarcitorie per la prima volta in questa sede, le stesse devono dichiararsi del tutto inammissibili in quanto tardivamente formulate.

In ordine alla domanda formulata dagli attori ex art. 96 c.p.c. per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, la stessa deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivamente formulata, potendo la stessa essere legittimamente proposta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Quanto, invece, alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata tempestivamente da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa non merita accoglimento in difetto della sussistenza del presupposto della soccombenza della parte nei confronti della quale la domanda viene svolta.

Quanto al regime processuale delle spese di lite, giova precisare quanto segue.

Nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese devono essere liquidate dal Giudice secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale", con riferimento ad un vaglio di fondatezza della domanda come ab origine proposta.

Orbene, dall'esame delle risultanze peritali di cui agli accertamenti tecnici compiuti sia in corso di causa che ante causam tra le medesime parti di cui al presente giudizio appare che gli eventi lesivi lamentati da parte attrice fossero imputabili, sotto il profilo eziologico, alla parte convenuta che, non ottemperando alle ordinanze comunali che si sono succedute negli anni, ha determinato un sostanziale peggioramento delle condizioni dei luoghi; conseguentemente, la rifusione delle spese del presente giudizio e dei procedimenti promossi nel corso del giudizio, secondo le predette regole della c.d. soccombenza virtuale, va interamente posta a carico di parte convenuta.

Poiché gli attori sono stati ammessi al gratuito patrocinio (cfr. delibere del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 6.7.2017 n. 5960 e del 29.06.2017 n. 4569) e che tale ammissione è stata revocata con efficacia dal 01.12.2017 (come da separato decreto ex art. 136 d.P.R. 112/2005), ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) il provvedimento che pone a carico della parte soccombente la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa,

limitatamente alle fasi processuali corrispondenti ai periodi di ammissione al gratuito patrocinio (fase di studio e fase introduttiva), deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, con riduzione della metà degli importanti spettanti ex art. 130 T.U. spese di giustizia.

Avuto riguardo, invece, alle fasi istruttoria e decisoria e ai procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosse in corso di causa, posti in essere in data successiva alla revoca dei provvedimenti di ammissione al gratuito a spese dello Stato (avente efficacia dal 01.12.2017), le spese seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di parte soccombente liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod..

Quanto alle spese di c.t.u., liquidate con decreto di pagamento del 13.11.2020, le stesse devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente. Quanto all'istanza di liquidazione presentata dall'avv. *omissis* ex art. 82, d.P.R. 115/2002, si provvede come da separato decreto.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti attrici e la convenuta *omissis* in ordine alle domande attoree di condanna al risarcimento del danno in forma specifica avuto riguardo all'esecuzione di opere; condanna *omissis* al pagamento della somma di Euro 6.000,00 in favore di *omissis*, come rappresentato legalmente da *omissis*, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva; dichiara inammissibili le domande tardivamente formulate dagli attori nei confronti della convenuta; rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta; rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da *omissis* nei confronti degli attori; condanna *omissis* a rifondere a *omissis* ed *omissis*, ammessi al gratuito patrocinio, le spese di lite, relative alla fase di studio e alla fase introduttiva, liquidate in Euro 807,50 per compensi, già ridotte della metà ex art. 130 T.U. spese di giustizia, disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.; condanna parte convenuta *omissis* alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano per il giudizio ordinario, in relazione alle sole fasi istruttoria e decisoria, e per i giudizi cautelari in corso di causa, nella complessiva misura di Euro 4.805,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico di parte convenuta *omissis* le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento del 13.11.2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

